

**SCHEMA DI CONVENZIONE/PROTOCOLLO D'INTESA PER L'AFFIDAMENTO DA PARTE DEGLI ENTI GESTORI DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI DELLA GESTIONE DELLO "SPORTELLLO PROMOZIONE E SUPPORTO ALL'ISTITUTO DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO" A UNO O PIÙ SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO REGIONALE DEI SOGGETTI DEL PRIVATO SOCIALE INTERESSATI ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE PRIVE IN TUTTO O IN PARTE DI AUTONOMIA**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
presso \_\_\_\_\_

TRA

Il Comune/L'Azienda per i servizi sanitari/L'Azienda di servizi alla persona, in qualità di ente gestore del servizio sociale dei comuni dell'Ambito distrettuale ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), rappresentato/a da \_\_\_\_\_, di seguito denominato Ente gestore

E

La/Le associazione/i - La/Le cooperativa/e sociale/i - Altri soggetti del privato sociale aventi personalità giuridica, rappresentato da \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_, di seguito denominato/i Soggetto/i affidatario/i

PREMESSO

- che l'articolo 6, comma 1, lettera i), della legge regionale 6/2006 prevede fra i servizi del sistema integrato, tra l'altro, la promozione dell'amministrazione di sostegno legale di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali);

- che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 novembre 2010, n. 19 (Interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli) la Regione promuove e sostiene l'istituzione, tramite i servizi sociali dei Comuni, di uno o più sportelli per la promozione e il supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno;

- che l'Ente gestore con (*citare provvedimento di istituzione*) ha istituito in data \_\_\_\_\_ lo "Sportello promozione e supporto all'istituto dell'amministratore di sostegno dell'Ambito distrettuale \_\_\_\_\_" di seguito denominato Sportello;

- che l'articolo 3, comma 3, della legge regionale 19/2010 prevede che l'Ente gestore può affidare la gestione dello Sportello a uno o più soggetti iscritti al Registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia;

- che il/i Soggetto/i affidatario/i, con *(citare provvedimento di iscrizione)*, è stato/sono stati regolarmente iscritto/i al suddetto Registro;

- che il/i Soggetto/i affidatario/i è risultato il soggetto maggiormente idoneo ad assumere la gestione dello Sportello;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 *(Oggetto)*

1. La presente convenzione definisce i rapporti che regolano l'affidamento della gestione dello Sportello da parte dell'Ente gestore al/ai Soggetto/i affidatario/i.

### Art. 2 *(Finalità dello Sportello)*

1. Lo Sportello ha lo scopo di fornire una struttura di riferimento che promuova l'istituto giuridico dell'amministratore di sostegno e più in generale la cultura della solidarietà e della sussidiarietà a tutela dei diritti delle persone deboli e delle loro famiglie.

2. Lo Sportello offre altresì supporto tecnico e giuridico agli amministratori di sostegno, a coloro che intendono offrire la propria disponibilità ad assumere tale funzione, alle persone deboli e alle loro famiglie e agli operatori del Servizio Sociale dei Comuni.

### Art. 3 *(Principi di gestione dello Sportello)*

1. Nella gestione dello Sportello il/i Soggetto/i affidatario/i garantisce/garantiscono:

- a) la completezza, la chiarezza e la tempestività delle informazioni;
- b) l'erogazione dei servizi in modo continuativo e regolare;
- c) la valorizzazione dei volontari e il coinvolgimento delle risorse del privato sociale presenti nel territorio.

### Art. 4 *(Impegni del Soggetto/i affidatario/i)*

1. Il/i Soggetto/i gestore/i si impegna a garantire la funzionalità dello Sportello attraverso la realizzazione e gestione delle seguenti attività:

- a) ideare e realizzare eventi e campagne informative e di sensibilizzazione sull'amministratore di sostegno;
- b) organizzare eventi formativi rivolti a coloro che intendono prestarsi ad assumere la funzione di amministratore di sostegno, ai soggetti fragili potenziali destinatari dell'amministrazione di sostegno e alle loro famiglie e agli operatori dei servizi sociali;
- c) fornire informazioni alla popolazione sull'amministratore di sostegno;
- d) offrire consulenza agli amministratori di sostegno, ai soggetti amministrati e alle loro famiglie e agli operatori dei servizi sociali;
- e) promuovere la realizzazione di una rete fra gli attori del privato sociale presenti nel territorio interessati alla materia;
- f) garantire supporto agli amministratori di sostegno, a coloro che si rendono disponibili ad assumere tale funzione, alle persone amministrate e alle loro famiglie e agli operatori del Servizio Sociale dei Comuni;
- g) facilitare le relazioni tra l'Autorità giudiziaria e i servizi socio-sanitari territoriali, con particolare riferimento alla comunicazione di questioni o esigenze riferite ai procedimenti derivanti dalle segnalazioni provenienti dai servizi stessi;
- h) collaborare con gli uffici giudiziari per quanto attiene alle fasi dell'avvio presso gli uffici della Procura, della trasmissione degli atti alla Cancelleria del Giudice Tutelare, della fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, della comunicazione alle parti coinvolte e della notifica (con comunicazione ai servizi socio sanitari territoriali circa lo stato di avanzamento dei procedimenti a cui sono direttamente interessati);
- i) realizzare azioni di monitoraggio attraverso strumenti che consentano la visualizzazione immediata dello stato di avanzamento di ciascun procedimento e permettano rilevazioni di carattere statistico.

2. Lo Sportello deve essere aperto almeno con la seguente articolazione: *(indicare giorni e orario di apertura)*

3. Il Soggetto/i affidatario/i, per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, si impegna a mettere a disposizione il seguente personale:

- a) ...
- b) ...

4. Il Soggetto/i affidatario/i provvede alla nomina di un unico responsabile/referente per tutto quanto previsto nella presente convenzione e comunica all'Ente gestore il nominativo e il relativo recapito e le modalità di contatto.

#### Art. 5

*(Suddivisione dei compiti) (eventuale, nel caso la gestione sia affidata a più soggetti affidatari)*

1. Le attività di cui all'articolo 3, comma 1, sono suddivise fra i soggetti affidatari nel modo seguente:

- a) Affidatario 1: attività di cui alle lettere ...
- b) Affidatario 2: attività di cui alle lettere ...

**Art. 6**  
*(Impegni dell'Ente gestore)*

1. L'Ente gestore si impegna a:
- a) riconoscere, per lo svolgimento dell'attività, l'importo di euro .....
  - b) assumere, laddove necessario, il costo dell'assicurazione per la responsabilità civile del personale volontario impiegato,
  - c) mettere a disposizione in regime di comodato i seguenti beni mobili e immobili idonei allo svolgimento delle attività e da utilizzare esclusivamente a tale scopo da parte del/i Soggetto/i affidatario/i:
    - 1) ...;
    - 2) ....

**Art. 7**  
*(Divieto di cessione della convenzione e uso dei beni)*

1. Non è consentito alle Parti far subentrare terzi nei rapporti di cui alla presente convenzione.

2. L'utilizzo dei beni concessi dall'Ente gestore in comodato è consentito esclusivamente per l'esercizio di attività coerenti con l'oggetto e lo scopo della medesima, con particolare riguardo al valore sociale dei servizi erogati.

**Art. 8**  
*(Durata)*

1. La presente convenzione ha durata di \_\_\_\_\_ anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.

**Art. 9**  
*(Risoluzione della convenzione e clausola risolutiva espressa)*

1. Le Parti convengono che l'Ente gestore avrà la facoltà di risolvere la presente convenzione nei seguenti casi:

- a) grave e ripetuto inadempimento nella realizzazione delle attività e nell'erogazione dei servizi previsti dalla presente convenzione;
- b) utilizzazione dei beni concessi in comodato per finalità diverse da quelle individuate o svolgimento di attività incompatibili con la natura del bene e con le finalità indicate;
- c) subentro di terzi nei rapporti di cui alla presente convenzione;

- d) mancata presentazione senza giustificato motivo dei documenti di gestione relativi alle modalità di esercizio delle attività, o mancato accordo delle parti sul programma annuale di gestione di cui all'articolo 4 della presente convenzione.

Art. 10  
*(Spese convenzionali)*

1. Le spese, immediate e future, inerenti al presente atto per registrazione in termine fisso, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla convenzione sono a carico del/dei Soggetto/i affidatario/i.

Art. 11  
*(Foro competente)*

1. Per ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di \_\_\_\_\_.

